



UNINT
Università
degli Studi Internazionali di Roma

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Maurizio Finicelli, nato a Roma in data 09/03/1952;

E

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata con sede in Roma via Ezio, 12 Codice Fiscale 92069980800 d'ora in poi denominata “soggetto ospitante”, legalmente rappresentata dal Prefetto Bruno Frattasi nato a Napoli il 24.04.1956,

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell' ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante, su indicazione dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011. Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione, sede del tirocinio, a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del decreto



interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b):

- aziende da 0 a non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in numero complessivo non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente

Art. 2

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

B) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Il tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- Rispettare le norme in materia d'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ai sensi della normativa vigente, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 4

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza Assicurativa - UnipolSai N. 164514787). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

La copertura assicurativa comprenderà tutte le attività svolte dal tirocinante anche fuori dell'azienda purché rientranti nel progetto formativo.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 5

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- Redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante;



Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardante la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Le parti dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante ed a seguito dell'attività di tirocinio.

Art.7

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale (anni 3), salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data..... 18.10.2019

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Dott. Maurizio Finicelli..... FIRMAIO

(L'Ente Ospitante)

Il Legale Rappresentante

... PREFETTO BRUNO FRATASI FIRMAIO